CAMERA DEI DEPUTATI N. 3252

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CORNELI

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi nelle scuole secondarie di secondo grado

Presentata il 3 agosto 2021

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge si prefigge di impegnare il Governo, tramite un'apposita delega, a promuovere la diffusione nel nostro Paese dell'insegnamento dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi nelle scuole secondarie di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, come insegnamento curriculare.

Tali finalità rientrano nel perimetro tracciato dall'articolo 9 della Costituzione, il quale stabilisce che « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». L'introduzione di tali disposizioni nella Costituzione, per di più tra i princìpi fondamentali, si deve addirittura ad Aldo Moro e a Concetto Marchesi, che pervicacemente si opposero alla recalcitranza di gran parte dei Costituenti, secondo i quali la norma era del tutto superflua e avrebbe solo appesantito inutilmente la Carta fondamentale. Invece prevalse il concetto secondo cui, sebbene l'arte e la scienza fossero concetti astratti, rimanevano un potenziale oggetto di censura e come tali risultavano degni di espressa tutela.

Il contenuto proattivo di tali disposizioni, anche se risalente nel tempo, manifesta una spiccata attualità in questi tempi di crisi pandemica, essendo non contestabile che quello della cultura rientra tra i settori più colpiti dalla crisi economica. Non solo, ma l'incompleta attuazione dell'articolo 9 della Costituzione si rende manifesta anche nel depauperamento cultu-

rale e valoriale della società civile, che la crisi ha enfatizzato, soprattutto tra i giovani.

In tali premesse, giova rimarcare che il cinema e il teatro appartengono alla storia della nostra Repubblica e ne custodiscono inalterati i valori, oltre a costituire, per il presente e per il futuro, una valida officina dalla quale partorire arte e bellezza, di cui ora abbiamo un evidente bisogno per evitare il tramonto delle istituzioni culturali, già da tempo « messe all'angolo » da logiche che orientano l'economia esclusivamente al mero profitto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una delega al Governo per introdurre l'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi nelle scuole secondarie di secondo grado nel rispetto di determinati princìpi e criteri direttivi, tra i quali la previsione di 33 ore di lezione annuali nell'ambito delle quali promuovere programmi orientati al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche, sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stanzia una quota pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 destinata alla precipua formazione dei docenti sulle tematiche afferenti al citato insegnamento. È, altresì, previsto l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 al fine di comprendere le citate tematiche. Inoltre, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti, è previsto che le istituzioni scolastiche effettuino una ricognizione dei loro bisogni formativi, promuovendo, se necessario, accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Infine, trattandosi di sperimentazione, è prevista, dopo un periodo massimo di due anni e all'esito di una positiva valutazione, la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi a tutte le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado. Al tale fine, l'articolo 3 della presente proposta di legge prevede che il Ministro dell'istruzione, dopo il primo biennio, presenti alle Camere una relazione sull'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi nelle scuole secondarie di secondo grado)

1. Al fine di promuovere la diffusione dell'insegnamento dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi nelle scuole secondarie di secondo grado, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per introdurre tale insegnamento, in via sperimentale, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, come insegnamento curriculare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere 33 ore di lezione annuali di insegnamento dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi;

b) promuovere programmi di insegnamento dell'educazione all'immagine nelle scuole secondarie di secondo grado con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche, sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, prevedendo attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo;

c) garantire il rispetto dell'« autonomia delle istituzioni scolastiche », con particolare riferimento all'« organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento del-

l'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi, nonché il rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) prevedere, dopo un periodo massimo di due anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi, a tutte le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal citato comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 2.

(Formazione dei docenti)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica

del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi. Il Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 è aggiornato al fine di comprendere le tematiche di cui al primo periodo del presente comma.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Art. 3.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'istruzione, dopo il primo biennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'introduzione in modo permanente dell'insegnamento dell'educazione all'immagine, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, al linguaggio cinematografico, alla storia e all'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi nelle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

18PDL0157640